



Decreto n. 04/2013

" Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a., con sede legale in via Miramare 15 - 20126 Milano e sede operativa in via Paolo Imperiale, 4/1 - Edificio Caffa - Darsena di Genova - 16126 Genova"

II DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle direttive 2004 /49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario che sostituiscono le direttive 96/48/CE, 2001/16/CE e 2007/32/CE;

Visto il decreto 22 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Visto il decreto dirigenziale del 21 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, con il quale è stato rinnovato alla Società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.a. il riconoscimento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 191/2010 di organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione della conformità o idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, di cui allegato IV del citato decreto, nonché a svolgere la procedura di verifica CE di cui allegato VI, con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e convenzionale di seguito specificati, di cui all'allegato II così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011:

- Infrastruttura;
- Energia;
- Comando, controllo e segnalamento a terra;
- Comando, controllo e segnalamento di bordo;
- Materiale rotabile;
- Manutenzione;
- Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;

Visto il decreto dirigenziale 22 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n.191 del 17708/2012 con il quale è stata trasferita la titolarità del riconoscimento di organismo notificato per l'interoperabilità ferroviaria dalla Società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.a alla Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a, mantenendo la stessa data di scadenza della notifica;

Viste le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)" 3/2012 rev 1 del 9 luglio 2012;

Visto il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia, e in particolare l'allegato A concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

A

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF prot. 00539/08 del 01 agosto 2008 di Riconoscimento dell'Organismo notificato BUREAU VERITAS SCIRO S.p.a come Verificatore Indipendente di Sicurezza come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF 02156/09 del 28 aprile 2009 di conferma dell'istanza di qualifica per gli Organismi notificati già riconosciuti Verificatore Indipendente di Sicurezza;

Viste le note della Società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.a. prot. n. 432/10 del 23 gennaio 2010 e n. 439/10 del 25 novembre 2010 di riscontro alla nota prot. ANSF 04711/10 del 20 luglio 2010;

Vista l'istanza n N0036/13/MC/mc del 5 aprile 2013 presentata dalla Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a., con sede legale in via Miramare 15, 20126 Milano e sede operativa in via Paolo Imperiale 4/1 – Edificio Caffa – Darsena di Genova – 16126 Genova, con la quale la predetta Società ha richiesto il rinnovo del riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo
- Materiale Rotabile
- Esercizio e gestione del traffico;
- Manutenzione;

Vista la stessa istanza di cui al precedente punto con la quale la Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a ha richiesto il rinnovo del riconoscimento anche per i nuovi settori Trasporto Combinato e Metodi Comuni di Sicurezza in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS" 3/2012 rev 1 del 9 luglio 2012;

Vista la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento delle relative tariffe previste per il rinnovo del riconoscimento;

Considerato che nella predetta istanza la Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle citate *Linee Guida*;

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle *Linee Guida*;

Tenuto conto che nel corso della visita ispettiva di cui al paragrafo 6.2.10 delle *Linee Guida*, effettuata da questa Agenzia presso la sede della Società richiedente in data 10 e 11 giugno 2013 è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

Tenuto conto che la Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a ha conseguito l'accreditamento alle norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 45011:1999, con certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, registrazione n. 009B rev. 23, emesso il 24 maggio 1999, modificato il 14 dicembre 2012 con scadenza il 24 maggio 2015;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005, con certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, registrazione n. 006E rev. 15, emesso il 23 marzo 2001, modificato il 1° febbraio 2013 con scadenza il 22 marzo 2017;

- **Vista** la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte presso la sede della Società;



Decreta

Art. 1

1 La Società Società BUREA VERITAS ITALIA S.p.a., con sede legale in via Miramare 15 - 20126 Milano e sede operativa in via Paolo Imperiale, 4/1 - Edificio Caffa - Darsena di Genova - 16126 Genova, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, a svolgere l'attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del medesimo decreto per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:

- Infrastruttura;
- Energia;
- Controllo - Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo - Comando e Segnalamento di bordo
- Materiale Rotabile
- Manutenzione;

e per i settori:

- Trasporto combinato
- Metodi comuni di sicurezza

Per quanto riguarda il sottosistema Esercizio e gestione del traffico, per il quale l'Organismo ha pure fatto istanza di riconoscimento, l'Agenzia farà seguito con un atto aggiuntivo di estensione della qualifica, qualora ne ricorrano le condizioni, al completamento della relativa istruttoria.

- 2 Per quanto concerne il sottosistema infrastrutture la qualifica si intende rilasciata nei limiti previsti dalle competenze attribuite al "Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale" dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
- 3 La visita in accompagnamento prevista al punto 6.2.13 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)" sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà la Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a. e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto di riconoscimento; a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

Art. 2

- 1 I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie del 9 agosto 2012 n. 4.
- 2 La Società riconosciuta svolgerà i predetti compiti nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuato nella documentazione presentata ed integrata su richiesta di questa Agenzia.

- 3 Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
- 4 L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine la Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi di qualifica.
- 5 L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la Società riconosciuta, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3

- 1 La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)".
- 2 Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.
- 3 Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4

1. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale a partire dal 1° agosto 2013 ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Firenze, 31 luglio 2013

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

